

## CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

### SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto il servizio PNRR M4-C2-I1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e Creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies" - Progetto MAGIC Area del Monte Fasce. Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU. Realizzazione del WP3 – Nuovi Modelli di Governance – CUP D31G23000250002 – CIG B3BBC84A1E;

#### TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Agostino Ramella, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente;

#### E

L'operatore economico Social HUB Genova Impresa sociale S.r.l. (P.IVA [REDACTED]) avente sede in [REDACTED], via [REDACTED], di seguito denominato anche "Affidatario" rappresentato dal Dott. Angelo Bodra nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Legale Rappresentante;

#### PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 2702 del 30/10/2024 il Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 è stato autocertificato dall'Affidatario. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000 € la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati;

#### TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### Articolo 1      **Oggetto**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Social HUB Genova Impresa sociale S.r.l. (P.IVA 02346100999) e per essa al Dott. Angelo Bodra il quale nella sua precitata qualità accetta senza riserva alcuna il servizio PNRR M4-C2-I1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e Creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies" - Progetto MAGIC Area del Monte Fasce. Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU. Realizzazione del WP3 – Nuovi Modelli di Governance – CUP D31G23000250002 – CIG B3BBC84A1E.

L'affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

##### Articolo 2      **Documenti contrattuali**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Determinazione Dirigenziali citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, in particolare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

##### Articolo 3      **Durata del contratto**

Come dettagliato all'art 3 del Capitolato, il servizio prenderà avvio nel mese di ottobre 2024 (M8) e dovrà essere ultimato entro la data di conclusione del progetto MAGIC prevista per il mese di ottobre 2025 rispettando le tempistiche indicate nel seguente cronoprogramma

#### Articolo 4 **Corrispettivo**

L'importo contrattuale ammonta a Euro 32.000,00# (diconsi trentaduemila/00).

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione (4) Componente (2) Investimento (1.4) "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies".

#### Articolo 5 **Contabilità e pagamenti**

La contabilizzazione del servizio/fornitura è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Le somme saranno pagate a presentazione della relativa fattura emessa dall'Appaltatore:

- a conclusione e presentazione degli output della fase 1: 33% dell'importo totale del servizio;
- a conclusione e presentazione degli output della fase 2: 33% dell'importo totale del servizio;
- a conclusione e presentazione degli output della fase 3: 34% dell'importo totale del servizio.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Esse riportano obbligatoriamente: l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, il CUP (quando presente), numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa, Codice Univoco Ufficio: **UFGE40**.

In quanto spesa finanziata con fondi PNRR, la dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà inoltre contenere quanto segue:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M4.C2.I1.4 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del Progetto: "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies".

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle

disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

## Articolo 6 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

## Articolo 7 **Penali**

La Città Metropolitana applicherà una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto complessivo (IVA esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di svolgimento delle attività stabiliti dall'art. 2 del Capitolato Prestazionale.

Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

## Articolo 8 **Accertamento successivo del possesso dei requisiti**

La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, dichiarati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 52 comma 2 e dall'art. 96 comma 15 D. Lgs. 36/2023, e in particolare:

- la risoluzione del contratto;
- la comunicazione all'ANAC;
- la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### Articolo 9 **Oneri a carico dell'affidatario**

L'Affidatario, richiamando quanto già dichiarato in sede di presentazione del preventivo, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

L'Affidatario dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a con-segnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio ante-cedente la data di scadenza di presentazione del preventivo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

#### Articolo 10 **Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione risolve il presente contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1. condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
2. grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste;
3. gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
4. violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
5. violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
6. subappalto non autorizzato;
7. la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
8. in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### Articolo 11 **Clausole risolutive espresse**

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi previsti all'art. 18 del Capitolato Prestazionale, in particolare:

- A) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, raggiunga il 20% del valore del

contratto;

- B) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- C) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;
- D) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA.

In ogni caso resta salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

## Articolo 12      **Recesso**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

## Articolo 1      **Clausola "DNSH"**

L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L'Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

## Articolo 2      **Misure anticorruzione**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 16 e 95, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, che siano cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

### Articolo 3 **Trattamento dei dati personali**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.



La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

#### Articolo 4 **Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione delle disposizioni del presente contratto e degli altri documenti contrattuali, sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

#### Articolo 5 **Spese contrattuali**

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova

Dott. Agostino Ramella

Direttore della Direzione Ambiente della Città  
Metropolitana di Genova

Per l'Affidatario

Dott. Angelo Bodra

Legale Rappresentante di Social HUB Genova  
Impresa sociale S.r.l.